ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO DELLA COOPERATIVA

Architektaur

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
N. di repertorio Raccolta n.
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

***

Repubblica Italiana,
L'anno duemilasei questo giorno di mercoledì dodici nel mese di aprile essendo le ore nove e trenta

12 aprile 2006 ad ore 09,30

In Reggio Emilia, Via Makallè n. 1, avanti a me dott. Terenzianio Dino Notaio iscritto nel ruolo del collegio notarile di Reggio Emilia, con residenza in Reggio Emilia sono personalmente comparsi i Signori:

- Bigi Monica nata a Reggio Emilia il 17.11.1988, residente a Fogliano (RE) Via Quasimodo n° 60, C.F. BGI MNC 88S57 H223L;
- Canovi Manuel nato a Montecchio Emilia (RE) il 08.04.1988, residente a Quattro Castella (RE) Via Canepari n° 15/2, C.F. CNV MNL 88D08 F463V;
- Codeluppi Andrea nato a Reggio Emilia il 18.02.1988, residente a Quattro Castella (RE) Via A. Magnani n° 20, C.F. CDL NDR 88B18 H223N;
- Carpi Alberto nato a Reggio Emilia il 14.06.1988, residente a Reggio Emila Viale V. Parisoli n° 43, C.F. CRP LRT 88H14 H223I;
- Daolio Alessandro nato a Montecchio Emilia (RE) il 13.03.1988, residente a Castelnovo di Sotto (RE) Via Camporanieri n° 4, C.F. DLA LSN 88C13 F 463S;
- Davoli Marco nato a Formigine (MO) il 15.01.1988, residente a Rubiera (RE) Via Castellazzo n° 5, C.F. DVL MRC 88A15 D711N;
- De Lucia Dario nato a Reggio Emilia il 24.04.1988, residente a Reggio Emila Via D. Malaguzzi n° 13, C.F. DLC DRA 88D28 H223I;
- Marino Agata nata a Crotone il 25.04.1988, residente a Bosco di Scandiano (RE) Via Giotto n° 5, C.F. MNR GTA 88D65 D122I;
- Morini Viola nata a Reggio Emilia il 28.09.1988, residente a Montecavolo (RE) Via Puccini n° 11, C.F. MRN ILI 88P68 H223I;
- Panaro Michele nato a Aversa (CE) il 24.06.1988, residente a Reggio Emilia Via Piccard n° 13, C.F. PNR MHL 88H24 A512I;
- Passante Sara, nata a Brindisi il 11.01.1988, residente a Bagnolo in Piano (RE) Via A. Costa n° 7, C.F. PSS SRA 88A51 B180Y;
- Ricciardi Stefano nato a Salenro il 06.09.1988, residente a Montecavolo (RE) Via P. Nenni n° 18, C.F. RCC SFN 88P06 H703F;
- Rotondo Domenico nato a Crotone il 27.12.1988, residente a Cadelbosco di Sopra (RE) Via C. Zanti n° 12, C.F.RTN DNC 88T27 D122M;
- Ruggiero Antonio nato a Reggio Emilia il 20.08.1988, residente a Reggio Emila Via Filagieri n° 5/1, C.F. RGG NTN 88M20 H223I;
- Severi Roberto nato a Reggio Emilia il 22.01.1988, residente a Rubiera (RE) Via Padui n° 25/2, C.F. SVR RRT 88A22 H223L;
- Strozzi Adriana nato a Reggio Emilia il 27.07.1988, residente a Quattro Castella (RE) Via Roma n° 27, C.F. STR DRN 88L67 H223I;

-tutti cittadini italiani –

Comparenti di loro pieno diritto della personale identità dei quali io Notaio sono certo e faccio fede, che rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testi per questo atto essendo in possesso dei requisiti di Legge.
I Comparenti, dichiarano e convengono di costituire, come costituiscono, una Società Cooperativa a responsabilità limitata regolata dalle seguenti condizioni:

1) La Società andrà sotto la ragione sociale di

" ARCHITEKTOUR SOC. COOP."

2) La sede, la durata, l'oggetto soggetto ed ogni altro fatto e condizione regolante la vita sociale sono stabiliti dalla statuto sociale che, costituito da n° 37 articoli, letto da me ed approvato dai comparenti viene
allegato sotto la lettera A) onde formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
3) Il capitale sociale è illimitato e formato da quote del valore nominale di Euro 50,00
(cinquanta/00 Euro)
I comparenti dichiarano di sottoscrivere rispettivamente le seguenti quote da Euro50,00 (cinquanta/00 Euro) cadauna e si obbligano ad effettuare il relativo versamento nella cassa sociale.
Pertanto il capitale sociale risulta così di quote sedici pari ad Euro 800,00 (ottocento/00 Euro)

4) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati
per "acclamazione" i predetti signori:

- Strozzi Adriana – alla carica di Presidente
- Carpi Alberto – alla carica di Vicepresidente
- De Lucia Dario – alla carica di Amministratore
- Marino Agata – alla carica di Amministratore
- Davoli Marco – alla carica di Amministratore

Tutti i nominati qui presenti dichiarano di accettare la carica e di accettare espressamente la clausola prevista dall'articolo n. ___ dello Statuto Sociale in riferimento alle Controversie devolute al Collegio Arbitrale.

Gli amministratori chiedono ai sensi dell'art. 2383, IV comma, del Codice Civile l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile o da altre norme di legge.
Delegano ad espletare l'adempimento il dott. Dino Terenziani Notaio in Reggio Emilia.
I soci procedono alla nomina del Collegio Sindacale, nelle persone dei sign.ri:

- Bigi Monica, nata a Reggio Emilia il 17.11.1988, residente a Fogliano (RE) Via Quasimodo n° 60, C.F. BGI MNC 88S57 H223L;
- Canovi Manuel, nato a Montecchio Emilia (RE) il 08.04.1988, residente a Quattro Castella (RE) Via Canepari n° 15/2, C.F. CNV MNL 88D08 F463V;
- Passante Sara, nata a Brindisi il 11.01.1988, residente a Bagnolo in Piano (RE) Via A. Costa n° 7, C.F. PSS SRA 88A51 B180Y;

vengono nominati sindaci supplenti i sig.ri:

- Daolio Alessandro nato a Montecchio Emilia (RE) il 13.03.1988, residente a Castelnovo di Sotto (RE) Via Camporanieri n° 4, C.F. DLA LSN 88C13 F 463S;
- Codeluppi Andrea, nato a Reggio Emilia il 18.02.1988, residente a Quattro Castella (RE) Via A. Magnani n° 20, C.F. CDL NDR 88B18 H223N;

5) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato ad espletare tutte le pratiche per la legale costituzione della società e precisamente a compiere tutte le altre formalità necessarie e ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle variazioni o integrazioni che venissero richieste dall'autorità giudiziaria e dalle autorità competenti.
6) L'assemblea delibera di fissare la chiusura degli esercizi sociali al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale scadrà al 31 dicembre 2007.
7) Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità, ammontanti a circa Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) sono a carico della società qui costituita.

Atto da me ricevuto e da me stesso letto ai Comparenti che l'approvano. E così pubblicato viene da tutti firmato ai sensi di legge, unitamente all'allegato.
Consta di due fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e completati da me Notaio per pagine sette e undici righe della presente.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE – DURATA

Art. 1. - Costituzione e denominazione

1) E' costituita con sede nel comune di Reggio Emilia, la Società Cooperativa denominata "ARCHITEKTOUR SOC. COOP."

2) La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2. – Durata

1) La Cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO -OGGETTO

Art. 3.- Scopo Mutualistico

1) La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative ed ha per scopo quello di:
   - fornire ai soci, che potranno essere solamente guide e gli aspiranti guide facenti parte delL'ALBO GUIDE della provincia di Reggio Emilia, beni e servizi utili per l'esercizio della loro attività, alle migliori condizioni di mercato;
   - salvaguardare gli interessi dei soci promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici, tecnici e professionali;
   - sostenere i soci attraverso attività di promozione, divulgazione, marketing;
   - promuovere una migliore organizzazione della attività lavorativa dei soci, ottenendo prodotti, materiale, risorse umane e di supporto alle condizioni più vantaggiose.
2) La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4. Oggetto sociale

1) Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la Cooperativa avrà per oggetto le seguenti attività:
   a) la promozione, la divulgazione e lo sviluppo dell'attività di guida turistica relativamente allacittà di Reggio Emilia e suoi dintorni e provincia ai fini della conoscenza della città e del territorio in ogni suo aspetto;
   b) l'attività di marketing, promozione, divulgazione e sviluppo della attività turistica della città di Reggio Emilia e suoi dintorni e provincia;
   c) l'attività di marketing, promozione, divulgazione e sviluppo della professione, del ruolo e della funzione turistica, sportiva e sociale delle guide e degli aspiranti guide anche se non soci, all'uopo ricercando e promuovendo occasioni di incontro e di

lavoro, organizzando stage, convegni, seminari, incontri, manifestazioni pubbliche sia in ambito provinciale, che nazionale, che internazionale;

d) l'attività editoriale relative alla promozione della conoscenza della città di Reggio Emilia e dintorni e sua provincia, nonchè afferenti le materie tecnico-professionali e non, ambientali, culturali e comunque in tutte quelle di interesse diretto ed indiretto delle guide e degli aspiranti guide;
e) l'attività di organizzazione e fornitura di beni e servizi a favore principalmente dei soci, ma anche delle guide e degli aspiranti guide non soci, utili per l'esercizio della loro professione;
f) l'organizzazione di attività culturali, formative, sportive e ludiche finalizzate all'avvicinamento dei giovani alla conoscenza della città e delle sue peculiarità culturali, artistiche e turistiche e a tutte le discipline ad essa attinenti;
g) la consulenza a favore di soggetti sia pubblici che privati nelle materie inerenti lo sviluppo culturale, artistico, paesaggistico e ambientale e tutti i settori scientifici, tecnici, commerciali e turistici ad esso riconducibili;
h) la produzione e la commercializzazione di beni e servizi inerenti la conoscenza della città di Reggio Emilia in tutti i suoi aspetti culturali, artistici, paesaggistici e ambientali e tutti i settori scientifici, tecnici commerciali, artigianali e turistici ad esso riconducibili;
i) la gestione, anche in partecipazione, di attività commerciali di qualsiasi tipo o natura riconducibili all'oggetto della cooperativa;
j) lo svolgimento, in proprio, di attività collaterali o comunque collegate alla attività tipica di giuda turistica quali, a titolo meramente esemplificativo:
    - la consulenza nella progettazione, nonchè la realizzazione di mostre, convegni stages, festival culturali, eccetera;
    - la formazione e l'assistenza del personale di enti pubblici o privati chiamato a svolgere prestazioni finalizzate allo sviluppo turistico della città e della provincia;

2) La Cooperativa, in via accessoria o strumentale, potrà comunque svolgere attività o servizi comunque connessi direttamente o indirettamente all'esercizio della professione di guida ed all'oggetto sociale principale.
3) La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti, i negozi giuridici, i contratti, le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore, necessari o utili al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa potrà quindi, a titolo esemplificativo:
    a) contrarre mutui e concedere fideiussioni ed ipoteche;
    b) provvedere alla richiesta di contributi statali, provinciali e di altri enti pubblici o del loro concorso, secondo le disposizioni in vigore;
    c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti dai soci destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previste nel presente statuto, dalle leggi vigenti e dagli eventuali regolamenti approvati;
    d) prendere parte a società o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; può altresì collaborare con cooperative sociali, fondazioni ed enti non lucrativi in generale.

4) La Cooperativa, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà esercitare direttamente ed in via esclusiva attività riservate espressamente dalle leggi alle guide turistiche o agli aspiranti guide oppure ad altri professionisti, vale a dire le attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi o elenchi sulla base dei titoli abilitativi rilasciati dall'ente

pubblico. Potrà invece organizzare manifestazioni, eventi ed ogni altro tipo di iniziativa all'interno delle quali siano svolte attività riservate espressamente dalle leggi alle guide o ad altri professionisti, ma tali attività dovranno essere affidate a soci o terzi in possesso delle necessarie abilitazioni professionali che risultino regolarmente iscritti nei relativi albi.

5) La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5.- Numero, requisiti dei soci

1) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge.
   a) Possono essere soci le guide e gli aspiranti guide regolarmente iscritte all'albo tenuto dall'Ente Collegio Provinciale delle Guide Turistiche;
   b) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
   c) Soci sovventori, come previsti dalla Legge 31 Gennaio 1992 n. 59, art. 4;
   d) Soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

Art. 6.- Domanda di ammissione

1) Chi intende essere ammesso come socio della Cooperativa deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, nella quale siano riportati:
   - il cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio, professione ulteriore, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni sociali;
   - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
   - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i regolamenti della Cooperativa, di non avere interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa;
   - il formale impegno ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della stessa, attraverso l'instaurazione di scambi mutualistici con la Cooperativa medesima;
   - la disponibilità a sottoscrivere, previo adempimento da parte della Cooperativa delle incombenze previste dalla legge, il consenso al trattamento dei dati personali;

2) Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, inoltre, la documentazione necessaria per accedere a particolari interventi di sostegno di cui al regolamento.

Art. 7. - Procedura di ammissione

1) Il Consiglio d'amministrazione delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
2) La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
3) In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4) Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
5) Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8.- Diritti dei soci

1) I soci hanno diritto di:
    a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
    b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
    c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
    d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove nominato.

Art. 9. - Obblighi dei soci

1) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati a:
    a) sottoscrivere e versare la partecipazione sociale;
    b) versare il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
2) I soci sono altresì tenuti:
    a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
    b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi a cui partecipi;
    c) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;
    d) a concorrere alla copertura delle spese per la gestione della Cooperativa secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali;
    e) a comunicare con lettera raccomandata la variazione del domicilio e degli altri dati utili alla Cooperativa per lo svolgimento dell'attività. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto trascorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
3) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte nei termini di quanto stabilito negli articoli seguenti.

4) Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10. – Recesso

1) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere, il socio:
    a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
    b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
    c) che ne abbia data comunicazione entro i termini di legge.
2) E' vietato in ogni caso il recesso parziale o condizionato.
3) Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e accogliere o rispettare la relativa domanda.
4) Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
5) Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 - Esclusione del socio

1) La esclusione dalla Cooperativa può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
    a) che abbia perduto o non abbia mai posseduto i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa;
    b) che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni obbligazione assunta a qualsivoglia titolo nei confronti della Cooperativa;
    c) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
    d) che non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti a qualsivoglia titolo nei confronti della Cooperativa;
    e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
2) La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto.
3) Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.
4) Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Art. 12. - Morte del socio

1) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 13. - Liquidazione della partecipazione

1) I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ed agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti. La liquidazione di tale importo -eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale -avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
2) La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
3) Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE -BILANCIO -RISTORNI

Art. 14.- Partecipazione sociale

1) La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore agli importi indicati nell'articolo 2525 del Codice Civile, e non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla legge.
2) Le quote non possono essere cedute né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Art. 15. - Patrimonio della società

1) Il patrimonio della cooperativa è costituito:
    a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
    b) dalla riserva legale indivisibile;
    c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
    d) dalla riserva straordinaria indivisibile e da ogni altra riserva indivisibile costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.
2) Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 16. - Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2) Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
3) Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..
4) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
    a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini dei riconoscimento dei requisiti mutualistici per le cooperative a mutualità prevalente;
e) all'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
f) la restante parte a riserva straordinaria.
g) La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

Art. 17.- Ristorni

1) Il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio di esercizio,può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora loconsentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2) L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulladestinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente edeventualmente mediante una o più delle seguenti forme:
   - erogazione diretta;
   - aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
3) La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 18.- Organi

1) Sono organi della Cooperativa:
   a) l'Assemblea dei soci;
   b) il Consiglio di amministrazione;
   c) il Collegio dei sindaci;

Art. 19.- Assemblea

1) L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
2) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
3) La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, da inviare almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
4) In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Funzioni dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria:
    a) approva il bilancio e destina gli utili;
    b) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente statuto;
    c) procede alla nomina e revoca degli Amministratori di sua competenza;
    d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
    e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
    f) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
    g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
    h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
    i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
2) Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 16.
3) L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo del totale lo richiedano al Consiglio di Amministrazione.
4) In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
5) La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
6) Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
    a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
    b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
    c) le decisioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21. - Costituzione e quorum deliberativi

1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

2) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Art. 22.- Voto

1) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nellibro dei soci da almeno 30 giorni e che non siano in mora nei versamenti dovuti a qualsiasi titolo nei confronti della Cooperativa.

2) Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
3) I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
4) Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
5) La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23.- Presidenza dell'Assemblea

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2) Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24.- Consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'assemblea fra i soci iscritti da almeno novanta giorni.
2) L'amministrazione della cooperativa non può essere affidata a soggetti non soci.
3) Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa ed il Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze e funzioni.
4) I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5) I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 25.- Compiti del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.
2) A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
3) Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da tre dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto dell'eventuale Comitato Esecutivo.
5) Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
6) Almeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Art. 26 - Convocazioni e deliberazioni

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
2) Ogni membro del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.
3) Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri e debbono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
5) Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del Codice Civile.

Art. 27 - Integrazione del Consiglio

1) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto Sociale.
2) Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; i membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3) In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 28.- Compensi agli Amministratori

1) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
2) Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori Delegati ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 29.- Rappresentanza

1) Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
2) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
3) Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 30.- Collegio sindacale

1) Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.
2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3) La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
4) Essi sono rieleggibili.
5) La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
6) Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 31 - Controllo contabile

1) Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.
2) Il Revisore resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO VI

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 32. Controversie devolute al Collegio Arbitrale

1) Sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale rituale, nominato con le modalità di cui al successivo articolo 33, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/03, salvo che nell'instauranda controversia non sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M.:
    a) tutte le controversie insorgenti tra soci per questioni attinenti la loro partecipazione alla Cooperativa o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
    b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
    c) le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori o sindaci o nei loro confronti.
2) L'accettazione della presente clausola compromissoria è condizione di proponibilità della domanda d'adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.
3) L'accettazione della nomina alla carica d'amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

Art. 33.- Composizione del Collegio Arbitrale – regole procedurali

1) Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
2) La domanda d'arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
3) Gli arbitri decideranno secondo diritto ed a maggioranza dei voti. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D. Lgs. n. 5/03 i soci potranno convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità e, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili, potranno altresì dichiarare il lodo non impugnabile.

4) Gli arbitri decideranno nel termine di mesi sei dall'accettazione dell'incarico, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta.
5) Nello svolgimento del procedimento è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.
6) Gli arbitri fisseranno, al momento della costituzione del Collegio, le regole procedurali cui si atterranno e le stesse dovranno essere preventivamente comunicate alle parti. In ogni caso dovrà essere prevista la fissazione di un'apposita prima udienza di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione e la trattazione della causa.
7) Le spese di funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte che ha attivato la procedura.
8) La sede dell'arbitrato sarà Reggio Emilia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34 - Scioglimento e liquidazione della Società

1) Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 -duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:
    a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
    b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
    c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
2) Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati -è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92.

Art. 35 - Requisiti mutualistici

1) Le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (articolo 16 lett. D) non ripartibilità delle riserve (articolo 15, II comma), e di devoluzione del patrimonio (articolo 34, II comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 36.- Adesione

1) La società può aderire, accettandone lo statuto ed i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative.

Art. 37 - Rinvii

1) Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

2) Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.